

PEC imprese/società

25 luglio 2019

Pec iscritte Registro delle Imprese

L'articolo 6 bis del D.Lgs. 82/2005 istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC – imprese e professionisti);

Tutte le imprese costituite in forma societaria, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L.2/2009, sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Ai sensi del comma 6-bis della predetta disposizione, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata, trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata;

Parimenti, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ai sensi del comma 2 della predetta disposizione normativa, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni, trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata;

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC nel Registro delle Imprese e le successive variazioni non sono soggette ad imposta di bollo e diritti di segreteria.

La Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia, contiene disposizioni volte ad uniformare l'applicazione delle disposizioni normative in questione da parte degli uffici del registro delle imprese e contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva ministeriale l'iscrizione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. L'ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate:

- a) se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive. In caso negativo, invita l'impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo in questione;
- b) se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese. In tal caso, per le caselle risultate attive, invita tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo delle imprese interessate;
- c) se un indirizzo di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un'unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l'impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, invita le imprese a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale il quale procede alla cancellazione dell'indirizzo delle imprese interessate;

Ai sensi della Direttiva ministeriale qualora un'impresa individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito di cancellazioni d'ufficio effettuate ai sensi della Direttiva, presenti al registro delle imprese un'istanza di iscrizione, questa è sospesa fino a quarantacinque giorni, nel caso dell'impresa individuale e fino a tre mesi, nel caso di società, al fine di consentire l'integrazione dell'istanza con la comunicazione di un indirizzo PEC proprio e corrispondente ad una casella attiva. L'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell'istanza, che «si intende non presentata», con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2194 c.c. per le imprese individuali e dall'art.2630 c.c. per le società, per l'omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.

[Clicca qui per scaricare i provvedimenti e le comunicazioni dell'anno 2016 \(file in formato .zip\)](#)

[Clicca qui per scaricare i provvedimenti e le comunicazioni dell'anno 2017 \(file in formato .zip\)](#)

[Clicca qui per scaricare i provvedimenti e le comunicazioni dell'anno 2018 \(file in formato .zip\)](#)